

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI

SOCIO ASSISTENZIALI

C.I.S.A.

STATUTO

Modificata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 27.11.2009

CAPO I GENERALITA'

Art. 1 Costituzione del Consorzio

1. I Comuni di Tortona, Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Paderna, Pontecurone, Sale, Sant'Agata Fossili, Sarezzano, Spineto Scrivia, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo e la Comunità Montana delle Valli Curone-Grue-Ossona convengono di confermare la costituzione del Consorzio, ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18/08/00 n. 267 (successivamente indicato come Testo Unico), al fine di perseguire una organica politica di sicurezza sociale.

2. A tal fine, vengono previsti cinque Ambiti territoriali, così costituiti:

Ambito n. 1 - Comune di Tortona;

Ambito n. 2 - Comunità Montana delle Valli Curone-Grue-Ossona, in rappresentanza e con delega dei Comuni di Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Volpeglino;

Ambito n. 3 – Comuni di Carbonara Scrivia, Carezzano, Paderna, Sarezzano, Spineto Scrivia, Villalvernia, Villaromagnano e Sant'Agata Fossili;

Ambito n. 4 – Comuni di Castellar Guidobono, Casalnoceto, Viguzzolo e Volpedo;

Ambito n. 5 – Comuni di Alluvioni Cambiò, Alzano, Castelnuovo Scrivia, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Pontecurone e Sale¹.

3. Il Consorzio è lo strumento organizzatorio dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

Art. 2 Finalità

1. Gli Enti Locali aderenti, in attuazione di quanto previsto nella Convenzione ed attraverso l'Ente "Consorzio", intendono perseguire, nell'Ambito del territorio dei Comuni associati, un'organica politica di sicurezza sociale mediante il riordino, lo sviluppo e la gestione associata dei

¹ Modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 27.11.2009; Precedente 1. I Comuni di Tortona, Alluvioni Cambiò, Alzano Scrivia, Berzano di Tortona, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Paderna, Pontecurone, Sale, Sant'Agata Fossili, Sarezzano, Spineto Scrivia, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, volpeglino e la Comunità Montana delle Valli Curone-Grue-Ossona convengono di confermare la costituzione del Consorzio, ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18/08/00 n. 267 (successivamente indicato come Testo Unico), al fine di perseguire una organica politica di sicurezza sociale.

2. A tal fine, vengono previsti quattro Ambiti territoriali, così costituiti:

Ambito n.1 - Comune di Tortona;

Ambito n.2 - Comunità Montana delle Valli Curone-Grue-Ossona, in rappresentanza e con delega dei Comuni di Avolasca, Berzano, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Volpeglino;

Ambito n. 3 – Comunità Collinare delle Valli Grue, Curone e Bassa Valle Ossona in rappresentanza e con delega dei Comuni di Castellar Guidobono, Viguzzolo, Volpedo, Carbonara Scrivia, Carezzano, Paderna, Sarezzano, Spineto Scrivia, Villalvernia e Villaromagnano e il Comune di Sant'Agata Fossili;

Ambito n. 4 – Bassa Valle Scrivia - con i Comuni di Alluvioni, Alzano, Castelnuovo Scrivia, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Pontecurone, Casalnoceto.

servizi sociali ed assistenziali, nel quadro della normativa sulla materia, offrendo ai cittadini tutti i servizi necessari a garanzia della migliore qualità della vita.

2. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo il Consorzio assume la gestione del servizio socio-assistenziale nel quale viene organizzato:

- l'esercizio delle funzioni trasferite agli Enti Locali dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione agli Enti Locali in applicazione della Legge Regionale 8 gennaio 2004 n. 1 e s.m.i.;
- l'esercizio di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli Enti Locali con legge dello Stato.
- favorire la formazione professionale degli operatori per l'attuazione degli interventi socio-assistenziali a favore dei più deboli.
- l'esercizio di ulteriori servizi in campo sociale ed educativo posti dalla normativa di settore in capo al Consorzio.

3. Il Consorzio, inoltre, può assumere la gestione di ulteriori servizi nel campo sociale, educativo, culturale e ricreativo.

4. Il Consorzio deve pertanto provvedere, nel rispetto degli indirizzi dei comuni, delle direttive e dei piani regionali e di zona, a progettare e programmare le attività di cui sopra per la loro gestione diretta ovvero mediante convenzioni ed affidamenti a soggetti operanti nel campo dell'associazionismo e della cooperazione sociale ed espletare le ulteriori attività connesse a quanto sopra indicato.

5. Con riferimento alla programmazione regionale in materia socio-assistenziale il Consorzio provvede a predisporre i programmi di attività e di spesa per la gestione delle attività socio-assistenziali, nonché a definire parametri unitari di reddito e di bisogno cui commisurare l'erogazione dell'assistenza economica, domiciliare e tutelare.

6. Al Consorzio è, altresì, possibile conferire, con formale provvedimento di tutti i Comuni e previa intesa con il Consiglio di Amministrazione, la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, sulla base di specifici soggetti che individuino o definiscano le risorse materiali ed umane necessarie.

7. Fatte salve le diverse disposizioni stabilite dalla legge, gli utenti sono chiamati a concorrere ai costi dei servizi erogati, in base agli indirizzi formulati dai Comuni e nell'ambito di criteri definiti dall'Assemblea.

Art. 3

Denominazione – Sede

1. Ad ogni effetto legale il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali" e potrà essere indicato con la sigla "C.I.S.A.".

2. Il Consorzio ha sede legale in Tortona.

3. L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede, anche con trasferimento in altro Comune fra quelli consorziati.

Art. 4

Durata

1. Gli enti stipulanti convengono di costituire il Consorzio a tempo indeterminato.

2. Il Consorzio può essere sciolto in qualunque momento previa verifica della mancanza dei presupposti che hanno determinato la costituzione del Consorzio, purchè vi sia il consenso di almeno la metà più uno dei componenti l'Assemblea che rappresenti almeno i 501 millesimi delle quote rappresentative degli Enti aderenti al Consorzio.

3. La proposta di scioglimento dell'Assemblea viene sottoposta a deliberazione da parte degli Enti di cui all'art. 1.

Art. 5 **Recesso**

1. Il recesso dell'Ente consorziato è subordinato a ragioni di pubblico interesse di segno contrario rispetto a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione al Consorzio.

2. Il recesso è comunicato al Consorzio entro il mese di giugno di ogni anno.

3. La proposta di recesso deve essere accettata dall'Assemblea, previa verifica dei presupposti che legittimano l'esistenza del Consorzio, sulla base dei principi di cui all'art. 54 dello Statuto. Qualora l'Assemblea non accetti con formale atto la richiesta di recesso, questo ha comunque effetto allo scadere del termine di un anno dalla data della richiesta.

4. Il recesso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, viene recepito nel provvedimento di approvazione adottato con le forme e modalità prescritte dall'art. 31 comma 2 del Testo Unico. Il provvedimento affida a successiva determinazione del Direttore del Consorzio, da inoltrarsi in copia a tutti i Comuni consorziati, la individuazione della conseguente composizione degli ambiti di cui all'art. 1.

5. L'Ente recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli atti con effetti permanenti. L'Ente che recede dal Consorzio non può avanzare pretese sul patrimonio mobiliare ed immobiliare del Consorzio che resta interamente di proprietà del Consorzio stesso con vincolo di destinazione.

6. Il personale di precedente appartenenza dell'Ente che recede sarà trasferito dalla dotazione organica del Consorzio a quella dell'Ente recedente.

Art. 6 **Ammissione di nuovi enti**

1. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri comuni al Consorzio dopo la sua costituzione, con effetto dall'anno successivo alla data della richiesta.

2. L'ammissione di altri Comuni al Consorzio è deliberata dall'Assemblea sulla base dei principi di cui all'art. 54 dello Statuto. Il provvedimento affida a successiva determinazione del Direttore del Consorzio, da inoltrarsi in copia a tutti i Comuni consorziati, il conseguente aggiornamento degli ambiti e la ridefinizione delle quote.

Art. 7 **Rapporti con gli Enti fondatori**

1. Il Consorzio opera allo scopo di raggiungere i fini stabiliti nella Convenzione e nel presente Statuto, improntando la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti fondatori. All'uopo uniforma la sua programmazione e la conseguente attività a quella degli Enti aderenti, mantenendo con essi stretti rapporti di servizio.

CAPO II
ORGANI DI RAPPRESENTANZA,
DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Art. 8
Gli organi

1. Sono organi del Consorzio:
- l'Assemblea consortile;
 - il Presidente dell'Assemblea;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Direttore;
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 9
Quote di partecipazione

1. La quota di partecipazione al Consorzio del singolo Comune nel periodo considerato è data dal rapporto tra l'ammontare della popolazione del singolo Comune, nel periodo considerato, moltiplicata per mille, e la somma totale della popolazione di tutti i Comuni consorziati, nel periodo considerato.

2. Le quote sono stabilite alla data del 01.01.2002 e saranno aggiornate con cadenza biennale sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente o, in caso di ingresso o recesso di uno o più Comuni, sulla base del dato anagrafico reso disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente la conseguente deliberazione Assembleare.

3. Ai fini di cui al comma precedente, i Comuni sono tenuti a comunicare al Consorzio il dato anagrafico entro e non oltre la data del 31 Gennaio. In assenza di tale comunicazione, sarà presa come riferimento la popolazione dell'anno precedente.

4. L'aggiornamento viene operato entro il 28 Febbraio dell'anno di riferimento con i tempi e sulla base dei criteri individuati ai commi precedenti a mezzo determinazione del Direttore che dovrà essere inoltrata in copia a tutti i Comuni consorziati.

Art. 10
Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta espressione degli enti esponenziali delle comunità locali.

2. L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi, avvalendosi del supporto di un Comitato di Rappresentanti d'Ambito che insieme al Presidente dell'Assemblea ha il compito di predisporre gli atti di competenza dell'Assemblea medesima, con le finalità di raccordo di cui al successivo art. 44.

Art. 11
Composizione

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio, dal Presidente della Comunità Montana e delle altre Comunità previste dalla legge.

2. Il Sindaco ed il Presidente della Comunità Montana e delle altre Comunità previste dalla legge possono delegare la rappresentanza nell'Assemblea ad un Assessore o Consigliere. La delega

e la revoca della stessa devono avvenire per iscritto ed essere comunicate al Presidente dell'Assemblea².

3. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge.

4. La composizione dell'Assemblea e la ripartizione del numero dei voti tra i singoli Comuni consorziati, nonché la Comunità Montana unitariamente considerata e eventualmente le altre Comunità previste dalla legge sono individuati in modo corrispondente ai risultati generati dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 9 dello Statuto³.

5. L'aggiornamento viene operato, nei tempi e nei casi di cui all'art. 9 dello Statuto, a mezzo determinazione del Direttore che dovrà essere inoltrata in copia a tutti i Comuni consorziati.

Art. 12

Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno.

2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno per l'approvazione del Bilancio, del Rendiconto della Gestione e verifica degli Equilibri di Bilancio, nonché con l'ulteriore periodicità ritenuta necessaria od opportuna al fine di valutare l'andamento dei servizi. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

3. L'avviso di convocazione contenente la data, l'ora e la sede dell'adunanza, oltre che l'elenco degli affari iscritti all'ordine del giorno, deve essere recapitata o inviata al domicilio dei componenti l'Assemblea, almeno:

- cinque giorni prima dell'adunanza, nelle sessioni ordinarie;
- tre giorni prima, nelle sessioni straordinarie;
- ventiquattro ore prima della seduta, in caso di convocazione d'urgenza.

4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione con avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Consorzio e del Comune sede del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio sono depositati, a disposizione dei componenti dell'Assemblea, gli atti relativi all'ordine del giorno. Per la consegna degli avvisi di convocazione, ove il Consorzio non possa provvedere direttamente, ha facoltà di avvalersi del messo di ciascun Comune.

5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la seduta di trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

6. L'Assemblea è valida con l'intervento del 501 millesimo delle quote rappresentative dei comuni aderenti e con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, da tenersi a non meno di ventiquattro ore di distanza, la seduta è valida con l'intervento del 334 millesimo delle quote rappresentative e almeno un terzo dei componenti della Assemblea.

7. Il Presidente deve riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando gli sia richiesto da almeno un quinto dei suoi membri, iscrivendo all'ordine del giorno le questioni

² Modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 27.11.2009; precedente: 1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio e dal Presidente della Comunità Montana e delle altre Comunità previste dalla legge.

2. Il Sindaco ed il Presidente della Comunità Montana, della Comunità Collinare, e delle altre Comunità previste dalla legge possono delegare la rappresentanza nell'Assemblea ad un Assessore o Consigliere. La delega e la revoca della stessa devono avvenire per iscritto ed essere comunicate al Presidente dell'Assemblea

³ Modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 27.11.2009; precedente: La composizione dell'Assemblea e la ripartizione del numero dei voti tra i singoli Comuni consorziati, nonché la Comunità Montana unitariamente considerata e la Comunità Collinare o eventualmente le altre Comunità previste dalla legge sono individuati in modo corrispondente ai risultati generati dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 9 dello Statuto.

richieste, che comunque devono essere di competenza dell'Assemblea. In caso di omissione, provvede il Prefetto in via sostitutiva.

Art. 13 **Attribuzioni**

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei comuni aderenti ed ai fini statutari.

2. In particolare compete all'Assemblea :

- a) nominare il Presidente ed un Vice Presidente dell'Assemblea;
- b) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) pronunciare la decadenza e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei conti, nei casi previsti dalla legge;
- e) determinare, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dei servizi erogati e del budget di bilancio, le indennità a favore del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- f) approvare gli indirizzi, i programmi socio-assistenziali ed i criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, la contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali, e l'emissione dei prestiti obbligazionari e le disposizioni relative al patrimonio consortile;
- g) approvare il Bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto della gestione;
- h) determinare gli indirizzi programmatici generali e i criteri generali per la dotazione organica in merito alle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi del Consorzio;
- i) approvare atti a "contenuto normativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale del Consorzio;
- l) approvare convenzioni non a carattere gestionale con altri enti e soggetti diversi;
- m) decidere sulle proposte di nuove adesioni e per i casi di recesso, nonché fissare i criteri operativi di aggiornamento degli ambiti;
- n) deliberare la nomina del segretario del Consorzio;
- o) deliberare l'ingresso del Consorzio in fondazioni, associazioni ed altre istituzioni di carattere privato per la realizzazione di iniziative conformi alle finalità cui si ispira l'Ente.
- p) deliberare circa la possibilità, per il Consorzio, di prestare consulenze, tramite il proprio personale tecnico professionale;
- q) esercitare tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio comunale previste nell'art. 42 del Testo Unico.

Art. 14 **Deliberazioni**

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene all'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

2. Le deliberazioni sono validamente adottate soltanto se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza delle quote complessivamente rappresentate all'Assemblea.

3. In seconda convocazione le deliberazioni sono validamente adottate soltanto se la proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza delle quote rappresentate.

4. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

5. Nelle votazioni segrete, in relazione a quanto stabilito al precedente 3 comma, a ciascun rappresentante saranno consegnate tante schede di votazione quante sono le quote di partecipazione.

6. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.
In caso di assenza od impedimento il Segretario viene sostituito dal delegato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Art. 15 **Presidente dell'Assemblea**

1. Il Presidente dell'Assemblea è eletto, nel proprio seno, nella prima seduta valida, per un quinquennio, previo accordo tra gli stessi Sindaci, a scrutinio palese, dall'Assemblea per assolvere ai compiti istituzionali previsti dalla legge e dallo Statuto.

2. Le funzioni del Presidente dell'Assemblea, in caso di sua assenza o di impedimento, sono assolte dal Vice Presidente. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, presiede l'Assemblea il membro più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza partecipa il Vice Presidente.

Art. 16 **Attribuzioni**

1. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

- a) convoca l'Assemblea. Stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni ;
- b) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o da deliberazioni.

Art. 17 **Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione e di controllo dell'attività dell'Ente, eletto dall'Assemblea consortile fuori dal proprio seno.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una specifica competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per funzioni disimpegnate in aziende e/o istituzioni pubbliche, private, nell'associazionismo e nel volontariato, nonché per uffici pubblici ricoperti.

3. L'elenco dei candidati sarà formato sulla base di un avviso pubblico, che indicherà i requisiti che gli amministratori dovranno possedere, come previsto dal comma precedente, opportunamente presentati, con la presentazione dei "curricula".

4. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un quinquennio e si compone di n. 7 consiglieri, compreso il Presidente, in rappresentanza di cinque ambiti territoriali⁴.

5. I componenti del Consiglio durano in carica fino alla scadenza del mandato quinquennale e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

6. Il Consiglio viene interamente rinnovato, quando si siano tenute elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco in almeno la maggioranza delle quote dei Comuni rappresentate in Assemblea dei comuni Aderenti.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi; devono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di

⁴ Modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 27.11.2009; precedente: n. 5 consiglieri, compreso il Presidente, in rappresentanza di quattro ambiti territoriali.

eleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai Consiglieri Comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali.

Art. 18 **Elezione – Decadenza**

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese sulla base di proposte sottoscritte dai Sindaci di ciascun ambito, contenente i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere. Ai fini della elezione dei Consiglieri di Amministrazione, a ciascun Ambito, come individuati al precedente art. 1, sono assegnate le seguenti rappresentanze: Ambito n. 1 - n. 2 membri; Ambito n. 2 – n. 1 membro; Ambito n. 3 – n. 1 membro; Ambito n. 4 - n. 1 membro, Ambito n. 5 – n. 2 membro⁵.

2 La proposta di nomina è inviata dagli Ambiti Territoriali e depositata, almeno cinque giorni prima della seduta dell'Assemblea, nella segreteria del Consorzio. Tale documento è corredato dai "curricula vitae" dei candidati che dovranno, dare dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti professionali e di esperienza nel settore socio - assistenziale.

3. Qualora l'Assemblea non provveda alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione entro la scadenza del mandato quinquennale, questo resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

4. In tale periodo l'organo scaduto può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili con l'indicazione specifica di motivi di urgenza ed indifferibilità, a pena di nullità degli atti adottati non aventi tali requisiti.

5.⁶ (abrogato).

Art. 19 **Competenze**

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, ha competenza esclusiva nel predisporre gli atti fondamentali: Bilancio preventivo, relative variazioni e rendiconto, per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea.

2. Al Consiglio di Amministrazione compete altresì:

- a) nominare nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) approvare i programmi, i progetti, la dotazione organica del personale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea Consortile, il piano esecutivo gestionale e compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti ad altri organi;
- c) approvare gli accordi aziendali, sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
- d) presentare all'Assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;
- e) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;
- f) approvare gli accordi con l'azienda regionale ASL di riferimento, per assicurare l'integrazione fra servizi socio-assistenziali e servizi sanitari, nonché per assicurare la gestione ed il finanziamento delle attività a rilievo sanitario;
- g) adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazione di Bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

⁵ Modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile 11 del 27.11.2009; Precedente Ambito n. 1 - Comune di Tortona - n. 2 membri; Ambito n. 2 – Comunità Montana - n. 1 membro; Ambito n. 3 – Comunità Collinare delle Valli Grue, Curone e Bassa Valle Ossona e il Comune di Sant'Agata - n. 1 membro; Ambito n. 4 - Bassa Valle Scivia - n. 1 membro.

⁶ Abrogato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 27.11.2009; precedente: Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla nomina entro i termini di cui al precedente 3° comma, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea il quale deve comunque esercitarla entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine

h) deliberare le tariffe dei servizi, quando queste non comportano nuovi criteri di applicazione, di competenza dell'Assemblea.

i) nominare il Direttore del Consorzio e determinarne il compenso, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 27 del presente Statuto.

Art. 20

Adunanze e deliberazioni

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.

3. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero a richiesta di almeno tre⁷ Consiglieri o del Direttore. In caso di inerzia provvede il Vice Presidente del Consiglio.

4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene, con voto consultivo, il Direttore, e senza diritto di voto il Presidente dell'Assemblea. Alle stesse sedute può assistere il Collegio dei Revisori dei conti.

5. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dal Testo Unico in ordine all'istruttoria, ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione e pubblicità ed al controllo. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono comunicate, anche tramite posta elettronica, ai componenti dell'Assemblea, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

7. Su base annua il Consiglio di Amministrazione è tenuto a svolgere una relazione sull'attività del Consorzio ed a trasmetterla all'Assemblea.

Art. 21

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio. Costituisce l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione che coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.

2. Adotta tutti gli atti ed esercita le funzioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente Statuto e Regolamenti. Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea.

3. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) compie tutti gli atti che nell'ambito del Comune sono per legge riservati al Sindaco, nei confronti degli enti strumentali dipendenti.

b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti o Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di responsabilità esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'Art. 109 e 110 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali nonché dallo Statuto e dal Regolamento.

c) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;

d) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio;

e) sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli Consiglieri.

⁷ Modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 11 del 27.11.2009; Precedente: due

Art. 22
Il Vice Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, eletto, nella stessa seduta di nomina del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, nel suo seno e a maggioranza assoluta dei voti.

Art.23
Prerogative e responsabilità
degli Amministratori

1. Agli amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, con rinvio ricettizio, le norme previste dall'art. 77 e seguenti del Testo Unico.

2. Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli Enti Locali.

3. Il Consorzio assicura assistenza legale agli Amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.

4. I componenti degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile. Tale circostanza va dichiarata dall'interessato.

CAPO III
ORGANI GESTIONALI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 24
Principi e criteri generali

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi del personale, ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia

2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti, dal Direttore generale coadiuvato dai dirigenti e quadri. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione; la tecnostruttura è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati, della correttezza ed efficienza della gestione.

3. Il Consorzio favorisce lo sviluppo di una cultura aziendale atta a rendere prioritaria e costante la formazione del personale, ad adottare e diffondere nell'attività dell'Ente indici di efficienza e di controllo della produttività.

Art. 25
Personale

1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito ordinamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal contratto collettivo stipulato per il personale degli enti locali.

3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli enti associati previo consenso delle amministrazioni interessate.

4. Il Consorzio potrà inoltre stipulare convenzioni finalizzate ad usufruire di servizi che l'azienda regionale ASL fosse eventualmente disposta a fornire.

Art. 26 **Segretario**

1. Il Segretario del Consorzio è nominato dall'Assemblea Consortile ed è scelto tra i Segretari dei Comuni Consorziati o di altri Comuni.

2. Quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve alle funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi. Partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dall'Assemblea Consortile o dal Consiglio di Amministrazione.

3. Nomina, per i casi di assenza o impedimento, un proprio delegato, ai sensi dell'art. 28.

Art. 27 **Direttore**

1. Il Direttore è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale, per il raggiungimento dei risultati, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.

2. Il Direttore, nel rispetto della normativa vigente, è nominato mediante pubblico concorso ovvero, può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione con contratto di diritto pubblico o privato, a tempo determinato.

3. Per la nomina a Direttore sono richiesti i requisiti previsti dall'Art. 43 L.R. 62/95 e s.m.i..

4. Il Direttore svolge tutte le attività che non siano espressamente riservate dalla legge, dalla Convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti, funzionali alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Consorzio. Adotta tutti gli atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno e dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo

5. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio, sentito il Consiglio di Amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto;
- b) esegue le deliberazioni degli organi collegiali, stipula i contratti, presiede le Commissioni di gara e di concorso.
- c) istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, la proposta di Bilancio preventivo annuale e pluriennale, il rendiconto, la relazione previsionale e programmatica e il piano esecutivo di gestione;
- d) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea con voto consultivo;
- e) sovrintende e coordina le funzioni dei dirigenti e/o Responsabili di Servizi, con potere di sostituzione nei casi di loro inerzia e dirige il personale del Consorzio;
- f) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento al Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti e/o Responsabili di Servizi;
- g) controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- h) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio, o di eventuali dirigenti;
- i) nomina, per i casi di assenza e impedimento, un proprio delegato, scelto all'interno dei funzionari del Consorzio;

- l) determina, in caso di ingresso o recesso di Comuni, sulla base dei criteri deliberati dall'Assemblea, la composizione degli ambiti territoriali;
- m) determina, in caso di ingresso o recesso di Comuni, e in ogni caso con cadenza biennale, le quote di composizione e di partecipazione al Consorzio;
- n) determina, sulla base degli indirizzi espressi dall'Assemblea, le modalità di prestazione delle consulenze da parte del personale tecnico professionale del Consorzio;
- o) assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge alla figura del dirigente generale.

Art.28 **Segretario delegato**

1. Il Segretario nomina un segretario delegato, individuato tra i funzionari del Consorzio e provvisto del Diploma di Laurea in materie Giuridiche o equipollenti.
2. Esso svolge funzioni ausiliarie e vicarie sostituendo il segretario nei casi di assenza e di impedimento.

Art. 29 **Responsabili di Servizi**

1. I Responsabili dei Servizi esercitano le attribuzioni gestionali stabilite per ciascuno di essi nel Regolamento o nel Piano Esecutivo Gestionale (P.E.G.), in attuazione dei principi e dei criteri fissati dalla legge e dal presente Statuto.
2. Essi sono preposti e responsabili sia della direzione di strutture organizzative che di specifici programmi o progetti loro affidati. Sono dotati di potestà autonoma di scelta dei procedimenti nell'ambito degli indirizzi e delle direttive ricevute.

Art. 30 **Incompatibilità e responsabilità**

1. A tutto il personale dipendente, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché, ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato espressamente dal Consiglio di Amministrazione.
2. Non possono essere nominati impiegati o Direttore del Consorzio i consiglieri degli enti locali associati.
3. Il personale del Consorzio è soggetto alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.

CAPO IV **GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'**

Art. 31 **Criteri informativi della gestione**

1. La gestione del Consorzio si ispira a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del Bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali.
2. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

3. Il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, altresì, nel rispetto della legge, la forma e la tenuta dei libri e della contabilità.

Art. 32 **Patrimonio**

1. I beni immobili conferiti in via permanente dagli enti consorziati entrano a far parte del patrimonio consortile previa approvazione dell'Assemblea Consortile. Gli enti consorziati possono inoltre concedere in uso e/o in comodato gratuito beni mobili ed immobili sulla base di apposite convenzioni.

2. In caso di scioglimento il patrimonio consortile verrà ripartito secondo i criteri seguenti:

- gli impianti ed i beni conferiti quale capitale di dotazione saranno assegnati al Comune che li ha conferiti;
- gli impianti ed i beni non oggetto di conferimento verranno regolamentati come segue:
 - a) gli impianti insistenti nel territorio dei singoli comuni, se a suo tempo costruiti direttamente a cura e spese del Comune interessato o dal Consorzio con mezzi finanziari forniti dal Comune medesimo o anche da terzi con vincolo di destinazione alla realizzazione di quelle esclusive opere, vengono assegnati gratuitamente ai singoli comuni;
 - b) gli impianti insistenti nel territorio dei singoli comuni, se costruiti direttamente dal Consorzio con mezzi finanziari propri o comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), sono ugualmente assegnati ai singoli comuni interessati, ma in tal caso, ciascun Comune deve rimborsare alla cassa di liquidazione del Consorzio il valore degli impianti ad esso assegnati per la parte non ancora ammortizzata; così come per gli impianti centralizzati al servizio di più comuni, nel qual caso la somma da versare da ciascuno di essi è determinata in base alle quote di partecipazione;
 - c) i beni assegnati in affitto o in comodato sono restituiti a ciascuno dei comuni che li hanno assegnati, le altre attività risultanti dallo stato di liquidazione saranno ripartite in proporzione alle quote di capitale di dotazione conferito dai singoli comuni, fatti salvi criteri compensativi fra i comuni interessati.
 - d) Le altre attività risultanti dallo stato di liquidazione saranno ripartite in proporzione alle quote di capitale di dotazione conferito dai singoli comuni, fatti salvi criteri compensativi fra i comuni interessati.

3. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel Regolamento di contabilità.

4. Il Consorzio può dotarsi di un nucleo di valutazione.

Art. 33 **Trasferimento per partecipazione** **Alle spese**

1. Ove il Consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi vari, le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in sede di redazione del Bilancio, tra gli enti aderenti, in misura proporzionale alle quote di partecipazione.

2. Gli Enti Consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio, a semestri anticipati, una quota pari alla metà della somma dovuta ed iscritta nel Bilancio approvato, secondo le modalità previste nella Convenzione.

Art. 34

Programmazione

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel documento programmatico, nella relazione previsionale e nel Bilancio plu-riennale, strumenti di programmazione generale previsti dalle norme di legge in vigore. La relazione previsionale e programmatica è il quadro di riferimento del Bilancio di previsione annuale. Essa considera lo stato generale dei servizi e tiene conto di tutti gli atti programmatici approvati dall'Ente. In essa sono evidenziate tutte le risorse sia di carattere ordinario che straordinario.

2. Le proposte di relazione previsionale e programmatica e di Bilancio pluriennale, sono predisposte dal Direttore, adottate dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea.

Art. 35

Finanze – Ricavi – Mutui

1. Le entrate del Consorzio saranno rappresentate da:

- quote dei Comuni Consorziati per le coperture dei costi sociali
- canoni e tariffe per i servizi resi agli utenti
- proventi derivanti dalle forniture di servizi a terzi;
- contributi statali, regionali e provinciali;
- proventi derivanti da attività a rilievo sanitario.

2. Il ripianamento del disavanzo passivo eventualmente accertato in sede di conto consuntivo dovrà essere effettuato a carico dei comuni consorziati in ragione proporzionale alla popolazione.

3. Con il medesimo criterio di ripartizione i comuni consorziati potranno essere chiamati a contribuire al soddisfacimento di temporanee esigenze di cassa mediante anticipazioni conguagliabili con le successive entrate.

4. Il Consorzio potrà contrarre in proprio mutui passivi.

Art. 36

Bilancio pluriennale ed annuale

1. Il Bilancio pluriennale, adottato in coerenza con la relazione previsionale e programmatica, ha durata pari al Bilancio pluriennale della regione. Tale documento comprende, per ciascun esercizio, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare sia alla copertura delle spese correnti, che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, delle fonti di finanziamento.

2. Lo schema di Bilancio Pluriennale ed il Bilancio annuale di previsione sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver acquisito il parere dei Revisori dei conti, e sono approvati dall'Assemblea consortile entro il termine previsto dalla legge.

3. Gli allegati al Bilancio sono quelli previsti dal Testo Unico. In particolare, nella relazione previsionale e programmatica illustrativa, tra l'altro, dei mezzi finanziari di entrata e dei programmi di spesa, devono essere indicati in modo specifico i provvedimenti con i quali gli enti aderenti hanno deliberato a loro carico i corrispettivi, a copertura di minori ricavi o di maggiori costi, per i servizi richiesti a condizione di favore, ovvero dovute a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dagli enti locali per ragioni di carattere sociale.

Art. 37
Rendiconto della gestione

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene presentato entro i termini di legge dal Direttore del Consorzio al Consiglio di Amministrazione.

2. Il rendiconto viene adottato con le procedure previste dal Regolamento di Contabilità, dal Consiglio e trasmesso nei cinque giorni successivi al Collegio dei Revisori dei conti, per la predisposizione della relazione di accompagnamento.

3. Entro i termini fissati dal Regolamento di Contabilità la relazione dei Revisori dei conti e quella del Consiglio di Amministrazione, unitamente al rendiconto, devono essere inviati ai Membri dell'Assemblea per la successiva approvazione.

Art. 38
Contratti ed appalti

1. Un apposito Regolamento disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità ai principi ed alle disposizioni della normativa di settore.

2. Nello stesso Regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore e gli altri funzionari possono sostenere in economia.

Art. 39
Convenzioni, concessioni e partecipazioni

1. Il Consorzio può stipulare apposite Convenzioni per estendere ad enti locali non aderenti ed ad altri soggetti, la propria attività a gestire "per conto" servizi, a condizioni "di costo", sulla base di preventivi di impianto e/o d'esercizio.

2. Il Consorzio per la gestione di parziali e/o specifici aspetti o fasi dei servizi, che costituiscono il proprio fine, può avvalersi del sistema della concessione a terzi.

3. Le deliberazioni relative sono assunte dall'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione.

Art. 40
Servizio di tesoreria

1. Il Consorzio ha un proprio tesoriere.

2. Il servizio di tesoreria viene affidato, con procedimento di gara ad evidenza pubblica, a soggetti abilitati a svolgere tale servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 e seguenti del Testo Unico.

CAPO V
VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 41
Rimozione e sospensione

1. Il Presidente del Consorzio ed i componenti dell'Assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica, ai sensi dell'art. 141 del Testo Unico, e negli altri casi nelle forme previste dal Testo Unico.

Art. 42

Revoca

1. Il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea consortile, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 52 del Testo Unico.

2. Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'Assemblea provvede di norma nella stessa seduta su proposta del Presidente.

Art. 43

Decadenza

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'Assemblea. A tale riguardo il Presidente dell'Assemblea, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 07/08/1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente dell'Assemblea eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, l'Assemblea esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

2. Alla sostituzione del componente del Consiglio di Amministrazione, dichiarato decaduto, l'Assemblea provvede di norma nella stessa seduta su proposta dell'Ambito rappresentato dal Consigliere dichiarato decaduto.

Art. 44

Raccordo con gli Enti

1. Il Consorzio, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, trasmette, a cura del segretario, agli enti associati, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio del Comune sede del Consorzio, l'elenco delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione. Rende possibile, altresì, la vigilanza degli enti fondatori, attraverso formali comunicazioni o consultazioni secondo quanto previsto dalla Convenzione.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea hanno il dovere di fornire secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a tutti i contratti, sono comunicate al Prefetto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Art. 45

Interventi degli amministratori

1. I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.

2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento.

Art. 46
Revisori dei conti

1. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio è esercitata da un Collegio di Revisori, composto di tre membri, eletto, con le modalità stabilite dalla legge, dall'Assemblea tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, costituito in esecuzione del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ai sensi del Decreto Legge 18/01/93 n. 8, convertito nella legge 19/03/93 n. 68, Art. 12 bis comma 1. I candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme del Testo Unico, devono possedere quelli per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dal Testo Unico.

2. L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente nell'espletamento del mandato.

3. L'Organo di revisione collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione dell'Assemblea del rendiconto del Bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, l'Organo di revisione esprime, se necessario, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'Organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

6. L'Organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario .

7. Devono inoltre conservare la riservatezza su fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del suo ufficio.

8. Ai Revisori dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

9. I Revisori possono altresì, essere invitati ad assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 47
Controllo di gestione e revisione contabile

1. Il Consorzio utilizza strumenti e procedure idonei a garantire un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali e dei procedimenti produttivi al fine di avere piena conoscenza del rapporto programmi costi risultati.

2. I bilanci di esercizio del Consorzio sono sottoposti a revisione.

CAPO VI
TRASPARENZA - ACCESSO – PARTECIPAZIONE

Art. 48
Trasparenza

1. Il Consorzio, per favorire l'ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza tutti i mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibile.

2. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza, a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed accessibili ai cittadini, ad accezione di quelli dichiarati riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del

Presidente del Consorzio che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza degli interessati.

3. All'inizio ed alla fine del mandato o dell'incarico i componenti del Consiglio di Amministrazione, comunicano i redditi posseduti. Le modalità di presentazione, di deposito e di pubblicizzazione dei dati relativi, sono stabilite dal Regolamento.

Art. 49 **Albo delle pubblicazioni**

1. Gli atti degli organi del Consorzio per i quali la legge, lo Statuto od altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili, con l'affissione in apposito spazio destinato ad "albo delle pubblicazioni" nella sede del Consorzio e contestualmente nell'analogo "Albo Pretorio" del Comune sede del Consorzio.

2. L'albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità della piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 50 **Accesso e partecipazione**

1. I cittadini, le associazioni di volontariato operanti nel campo assistenziale, i portatori di interessi pubblici o privati ed i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso del Consorzio, secondo le norme di legge e del presente Statuto e con le limitazioni previste dall'Art. 48 comma 2.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dal Consorzio stesso.

3. Il Regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.

4. Allorchè un provvedimento del Consorzio sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

5. Il Regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonchè il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

6. L'Amministrazione può concludere accordi con soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 51 **Azione popolare**

1. Ciascun cittadino può far valere in giudizio azioni e ricorsi, che spettano al Consorzio, quando l'amministrazione non si attivi per tutelare l'interesse dello stesso.

2. Avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino il Consiglio di Amministrazione, accertata l'insussistenza di un interesse personale dell'attore, con proprio atto motivato determina l'assunzione diretta della tutela dell'interesse dell'Ente, ovvero fa constare l'assenza di tale interesse. In ogni caso avvisa il soggetto che ha intrapreso l'azione delle proprie determinazioni.

Art. 52

Partecipazione del volontariato

1. Il Consorzio instaura collaborazioni stabili e strutturali con il mondo del volontariato, attraverso una consultazione periodica e programmata con le associazioni interessate.

2. A tal fine presso il Consorzio è tenuto un elenco delle associazioni di volontariato operanti sul territorio nel campo dell'assistenza, iscritte nell'albo regionale e/o comunale, aggiornato annualmente.

3. Il Consorzio stipula con le associazioni di cui sopra, un Protocollo d'intesa e/o una Convenzione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

4. In nessun caso l'attività del volontariato può sostituirsi alle funzioni del servizio sociale.

Art. 53

Partecipazione utenti

1. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.

2. A tal fine, è impegnato a:

- assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta;
- promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
- curare i rapporti con le istituzioni sanitarie, sociali e scolastiche;
- predisporre pubblicazioni per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le modalità per la migliore fruizione dei servizi.

3. Il Consorzio predispone periodicamente, anche avvalendosi di enti ed istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati sono comunicati agli enti associati.

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 54

Funzione normativa

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

2. Ciascuna modifica o integrazione dello Statuto e/o della Convenzione viene adottata da parte della Assemblea con la maggioranza pari al 75% delle quote e con la presenza di almeno il 75% dei componenti l'Assemblea.

3. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.

4. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 55

Disposizione finale

1. Il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale di Tortona intende recepire, nel presente Statuto le disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000 per quanto applicabili ad un Consorzio di carattere socio – assistenziale, ai sensi

dell'art. 2 e dell'art. 140 del testo Unico sopra citato e della Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328 del 08/11/2000.

Art. 56
Norma transitoria

1. L'art. 1 comma 2 così come modificato dal presente Statuto, si applica dall'entrata in vigore delle modifiche del presente testo.

2. L'art. 17 comma 4, nella parte in cui prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 7 consiglieri compreso il Presidente in rappresentanza di n. 5 Ambiti territoriali si applica dall'entrata in vigore delle modifiche del presente testo.

3. L'art. 18 comma 1 nella parte in cui, ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione, vengono assegnate le rappresentanze, si applica dall'entrata in vigore delle modifiche del presente testo.